



CITTA' DI GALATONE
Provincia di Lecce
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Attività Produttive

Ordinanza n. 96

lì, 31 MAG. 2010

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 67 del 27.05.1998;

VISTA la richiesta degli esercenti pervenuta in data 22.04.2010;

VISTA la Determina 259/06 – Settore Commercio – con la quale la Regione Puglia ha incluso Galatone tra le Città d'Arte ad economia turistica;

RITENUTO dover riadeguare gli orari dei Pubblici Esercizi al fine di soddisfare la richiesta dei consumatori e venire incontro alle esigenze degli esercenti;

VISTO l'art. 8 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, sulla determinazione dell'orario minimo e massimo dei Pubblici Esercizi ;

VISTI gli artt. 19, n. 7 e 54 lett. d) del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Pugliese n. 38 del 26 marzo e del 9 aprile 1991 (pubblicato sul B.U.R. n. 99 del 29.05.1991);

CONSIDERATO che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti sono state informate ex art 8 legge 287/91;

RITENUTO dover modificare la predetta Ordinanza, **rideterminando gli orari nel PERIODO ESTIVO**,

DETERMINA

1) L'orario di apertura e chiusura minimo e massimo dei Pubblici esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, siti nel territorio di questo Comune è stabilito nel modo seguente:

CATEGORIE ESERCIZI: Art. 5 Legge 25.08.1991, n° 287	ORARIO INVERNALE DAL 1/11 AL 30/04		PERIODO DAL 1/05 AL 31/10	
	MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
TIPO "A" Ristoranti - Trattorie - Osterie - Tav. Calde - Pizzerie - - Birrerie ed Esercizi similari	9 - 24	9 - 1,30	9 - 24	9 - 3,00
TIPO "B" Bar - Caffè - Gelaterie - Pasticcerie ed Esercizi similari	7 - 23	5 - 23,30	7 - 23	5 - 2,00
TIPO "C" Sale da ballo - Sale da gioco - Locali notturni - Stabilimenti balneari ed Esercizi similari	22 - 2,00	20 - 2,00	22 - 2,00	20 - 3,00
TIPO "D" esercizi di cui alla lett. "B" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione	7 - 23	6 - 23,30	7 - 23	6 - 24
Circoli privati non riconosciuti dal Ministero dell'Interno	9 - 23	9 - 23,30	9 - 23	9 - 24

2) E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite di due ore consecutive.

3) Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

4) Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano agli esercenti di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 287/91.

5) Gli esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, piscine natatori ed altri esercizi similari, nei casi in cui ad essi possano accedere soltanto gli spettatori o i clienti, anziché l'orario stabilito con la presente, osserveranno lo stesso orario di apertura e chiusura del locale di pubblico spettacolo.

6) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

7) Al fine di assicurare alla collettività un livello minimo di servizi, nei mesi estivi i titolari di Pubblico Esercizio devono comunicare al Sindaco, entro il 30 Aprile di ciascun anno, il periodo di chiusura estiva per ferie. Gli Esercenti, autorizzati dal Sindaco, devono rendere noti al pubblico i turni mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti, il Sindaco dispone la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

8) Le infrazioni all'orario prescelto ed all'obbligo di indicarlo con l'esposizione di apposito cartello ben visibile, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 155,00 a € 1033,00 (così come modificata dalla L. 15.11.95, n.480).;

9) Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Polizia Municipale, gli Uffici e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle presente Ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 31 MAG. 2010

IL SINDACO
Prof. Franco MICELI